

## FAC SIMILE UPPI

On. Commissione Tributaria Provinciale di \_\_\_\_\_

### RICORSO

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ . [NB. CON RICHIESTA SUPERIORE A € 2.582,28 OCCORRE UN DIFENSORE DOTATO DI PEC]

### RICORRE CONTRO

il Comune di \_\_\_\_\_, in persona del Sindaco pro tempore, presso l'Ufficio Tributi, sito in \_\_\_\_\_,

avverso il silenzio-rifiuto (**N.B. il silenzio rifiuto si forma dopo 90 giorni, e bisogna citare la circostanza nel ricorso, oppure bisogna citare l'avvenuto rigetto dell'istanza. Anche in caso di rigetto dell'istanza, il termine per inoltrare il ricorso è comunque di 60 giorni**) formatosi in relazione alla istanza di rimborso dell'IMU, pagata nell'anno \_\_\_\_\_, presentata il \_\_\_\_\_ (all. N. 1). (ATTENZIONE: bisogna indicare solo la somma pagata al comune).

Non si richiede trattazione in pubblica udienza.

FATTO. Con istanza di rimborso presentata il \_\_\_\_\_, il ricorrente, evidenziando l'incostituzionalità del prelievo IMU, ha chiesto il rimborso di quanto pagato nel 2012, al comune, per gli immobili posseduti nel Comune di \_\_\_\_\_ identificati attraverso i seguenti dati catastali \_\_\_\_\_

Premesso che tale istanza è rimasta senza risposta, si è formato il silenzio-rifiuto (*oppure citare il rigetto dell'istanza*). Si chiede pertanto che codesta Commissione voglia disporre il rimborso dell'IMU pagata al comune, previa eventuale remissione degli atti alla Corte Costituzionale. Infatti l'IMU così come disciplinata dal D.L. n. 201/2011 (detto Salva Italia) presenta diversi e concorrenti motivi di incostituzionalità, per contrasto con la Costituzione Italiana e più precisamente con gli artt. 3 (principio di uguaglianza e ragionevolezza), 53 (principio di capacità contributiva), 47 (tutela del risparmio e della proprietà) e 42 (la proprietà privata è garantita dalla legge ... resa accessibile .... con espropriazione salvo indennizzo)

#### SPIEGAZIONE DEI MOTIVI

##### **1.1. Violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza (art. 3, Cost.).**

il prelievo IMU si pone in contrasto tanto con il principio di uguaglianza dell'art. 3 della Cost., quanto con quello della ragionevolezza che ad esso si connette. Il principio di eguaglianza impone di considerare allo stesso modo situazioni uguali differenziando quelle tra loro diseguali. L'IMU, invece, è un'imposta che colpisce esclusivamente una porzione di cittadini italiani, quelli che sono titolari di beni immobili, mentre restano inspiegabilmente immuni da forti prelievi e tassazioni eccezionali tutti gli altri, tantissimi, che hanno preferito investire i loro risparmi in forme diverse: titoli di Stato, azioni, oggetti preziosi ed altro ancora. L'IMU invece colpisce una sola categoria in modo generale, senza considerare specificamente il valore reale dei beni e la situazione personale dei soggetti passivi.

Infatti ipotizzato il caso di due immobili uguali o comparabili, la tassazione IMU scaturisce facilmente in modo diverso, date le forti sperequazioni concernenti le valutazioni catastali, come si spiegherà meglio al punto nr. 1.2. Inoltre, si prescinde dal fatto che il possessore sia ricco o povero, occupato o disoccupato, utilizzi l'immobile per lavorare, sia mono o plurireddito, abbia acquistato l'immobile con i frutti del lavoro o per successione. Quindi la misura del prelievo IMU non è derivata da oggettivi e realistici dati, né si conforma (se non troppo marginalmente) alle differenze individuali e familiari.

Potrebbe obiettarsi che inconvenienti simili erano riscontrabili anche con la previgente ICI e che, nell'IMU, le aliquote sono ridotte nel caso della prima casa e che si tiene conto, sempre molto marginalmente, della presenza, in famiglia, di figli conviventi con età fino a 26 anni. Però non si tiene conto, ad esempio, della presenza di familiari disabili ed altre situazioni critiche. Ma queste minime ed apparenti facilitazioni sono largamente insufficienti, se si considera la circostanza che si colpisce un tipo di *ricchezza* che viene stimata solo virtualmente, imponendo, invece, il pronto, pressante e ricorrente pagamento di somme *reali* e crescenti. Un tributo siffatto viene così imposto, in modo eguale e generalizzato, a soggetti passivi diversi, siano essi proprietari in percentuale, persone fisiche o giuridiche, ma soprattutto indipendentemente dal fatto che il cespite sia davvero capace di generare reddito autonomo e senza considerare se, per onorare il pagamento del tributo, il soggetto passivo abbia dovuto comprimere altri bisogni primari, individuali, familiari, di salute o se il soggetto versi in condizioni floride o prossime alla povertà. Per di più la disposizione di legge (neanche quella di stabilità 2013) non ha previsto

l'obbligo, bensì solo una facoltà, quasi sempre disattesa dai i sindaci dei vari comuni italiani, di quantificare il tributo in modo differenziato e maggiormente equo in talune situazioni: la casa locata al canone di mercato oppure convenzionato, quella sfitta, quella invenduta del privato. Invece il legislatore ha ommesso assolutamente di tutelare casi ricorrenti come per es. quello dell'immobile occupato dal conduttore moroso, quello dell'immobile acquistato con mutuo ipotecario, la casa data in comodata gratuito al parente prossimo e l'immobile utilizzato funzionalmente all'attività produttiva. Pertanto, salvo rare eccezioni in Italia, la tendenza è stata purtroppo, di “ fare di tutte le erbe un fascio”.

Infatti, nel comune in oggetto .....

Inoltre l'IMU, rispetto alla precedente ICI, ha un peso e consistenza straordinaria che varia spesso da due a tre volte e più. Si viola così pure il principio della ragionevolezza. Per cui trattasi di tributo d'entità non più sopportabile, sia per la misura della base imponibile, sia per il livello delle aliquote, elementi che, combinati, producono effetti devastanti.

Se a ciò si aggiunge la situazione italiana di straordinaria recessione e calo di redditi individuali e collettivi, emerge che i difetti, le sperequazioni ed i limiti di questo prelievo tributario risultano amplificati, contro ogni ragionevolezza, dando luogo ad un fenomeno mostruoso, mai visto e contrario ai principi costituzionali cui ogni legge, anche tributaria, deve conformarsi.

## **1.2 Art. 53 Costituzione - Violazione del principio di capacità contributiva**

L'art. 53 precisa che i cittadini debbano concorrere alle spese pubbliche in

ragione della loro capacità contributiva e che il sistema tributario è impostato a criteri di progressività. Data la nozione corrente di “capacità contributiva” è chiaro e lapalissiano che questa è direttamente in rapporto con la facoltà di un soggetto passivo di produrre reddito e ricchezza e dipende direttamente dal fatto che il tentativo di produrre reddito giunga a buon fine. Per dirla poi con più efficace linguaggio figurato non si può tassare la canna del pescatore solo perchè egli la possiede. Ma è giusto, piuttosto, tassare il pesce pescato, dopo che la pesca è riuscita ed in proporzione alla sua reale quantità. Ovvero, continuando nell’esempio, non si può tassare nella stessa misura chi ha pescato solo un pesce e chi è riuscito a pescarne diversi quintali. E’ chiaro che la casa è paragonabile alla canna del pescatore ed emerge chiaramente che l’IMU non è altro che un’imposta applicata solo ad uno specifico tipo di patrimonio, fatto di mattoni, indipendentemente dalla capacità di quel patrimonio di produrre effettivamente un reddito. Ma questa scelta di tassare il patrimonio, in modo permanente, non è ammessa dalla Costituzione italiana che, anzi, in specifici articoli, come dimostriamo, dice esattamente l’opposto, stante l’intenzione specifica dei legislatori costituzionali di favorire l’accesso ed il mantenimento della proprietà privata. L’IMU invece colpisce indiscriminatamente ed in modo ingiusto tanto chi ha due immobili quanto chi ne ha duecento, senza tentare di attuare, neanche a livello meramente teorico, l’affermato requisito della progressività (art. 53 della Costituzione). Pertanto si evidenzia come l’applicazione dell’IMU, in modo siffatto, per di più in totale carenza di progressività, certamente nuoce di meno ai soli possessori di numerosi immobili che, più verosimilmente, potrebbero essere considerati detentori di maggior capacità contributiva, mentre genera povertà sicura a carico dei piccoli

proprietari, i quali possedendo solo uno o pochi immobili sono obbligati a pagare l'ennesimo e più pesante tributo all'amministrazione comunale e allo Stato.

Inoltre la base imponibile dell'IMU è ottenuta operando matematicamente sulla rendita catastale con l'applicazione generalizzata su tutto il territorio della repubblica, così svariato e differente, di coefficienti amplificativi, linearmente uguali, abnormi e mai visti prima, (addirittura 160 per le abitazioni), che rendono la determinazione del valore ancora più iniqua di quanto già accadesse con l'ICI. Ma è anche notorio che la cosiddetta "*rendita catastale*" derivante da leggi obsolete e normative inadeguate, è tuttora applicata con difficoltà e gravi limiti. Riguardo poi la situazione del catasto italiano, forse, vale la pena di ricordare che lo stesso fu istituito con legge dell'11/ag./1939 e subito dopo si promise una revisione a breve delle rendite. Ma solo nel 1996 il legislatore incaricò davvero il governo di riformare il catasto (art. 3 c. 154 e 155, L. n. 662/1996). In tale occasione, eccezionalmente ed in attesa di questa auspicabile riforma, venne introdotto un coefficiente di rivalutazione ( il famoso 5%). Poi fu emanato il d.p.r. n. 138/1998, pieno di buone intenzioni e rimasto, per vari motivi, inefficace.

Pertanto ad oggi, nonostante le varie leggi promulgate, alcune delle quali applicate al pari delle famose " grida manzoniane", qualsiasi operazione di classamento catastale è, ab origine, un'operazione terminata, nel miglior dei casi, in modo molto approssimativo e comunque statico, perchè saldamente vincolata alla fase storica ed alla datazione della stima da parte degli uffici competenti. Per cui gli esperti di tecnica estimatoria, tra l'altro, ben sanno che:

A – immobili ancorchè identici, classati in tempi intervallati, presentano spessissimo, redditi contraddistinti da forti e significative differenze

B – la stima catastale si fonda ancora su unità di misura diverse. Ad esempio per le abitazioni si usa il vano e per gli immobili commerciali il mq.

C – nessun aggiornamento catastale, determinato per coefficiente matematico e generalizzato su scala nazionale, potrà mai esser rappresentativo in occasione di fenomeni fisici, diffusi a macchia di leopardo, oppure puntuali, come fragilità idrogeologica, inquinamento, grado di sismicità del territorio o qualsiasi altro evento critico, che abbia effetto diretto sul valore immobiliare

E – nessun aggiornamento catastale, determinato tramite coefficiente matematico generale, può registrare la negatività delle emergenti condizioni socio-economiche di una regione geografica, ancorchè suddivisa in zone censuarie, per di più in clima di recessione globale perdurante.

Pertanto, rispetto a tante realtà locali e particolari del vasto territorio italiano, così diffusi elementi di erraticità ed inadeguatezza di analisi, vengono aggravati dall'incremento congiunto dei coefficienti di attualizzazione e delle aliquote IMU, nonché dalla mancata considerazione della congiuntura economica nazionale che pesa enormemente sul mercato immobiliare.

Laddove infatti la situazione di crisi del paese e la recessione avrebbe suggerito almeno la moderazione nella tassazione di un bene importante come la casa, il legislatore ha invece inasprito la tassazione, ignorando che vengono meno le risorse finanziarie per assolvere il tributo ed in definitiva viene ulteriormente differenziata e ridotta la capacità contributiva di chi, proprietario di un

immobile, è chiamato a pagare l'IMU. Tantochè nelle situazioni maggiormente critiche, può anche restare solo l'opzione di vendere la proprietà immobiliare perché impossibilitati ad assolvere al tributo.

Quindi in tale grave contesto è di immediata evidenza come l'IMU abbia costituito un prelievo *crescente* su una capacità contributiva *calante*, in evidente spregio al principio costituzionale di cui all'art. 53.

### **1.3 Art. 47 Costituzione - Violazione del principio di tutela del risparmio e dell'accesso alla proprietà dell'abitazione**

E' statuito che *“la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme” e che “favorisce l'accesso ... alla proprietà dell'abitazione”*.

Rispetto a questi fondamenti, voluti dai Costituenti a presidio della ricchezza nazionale e del benessere dei cittadini, è lapalissiano che l'IMU insidia il risparmio, che peraltro era già stato accumulato al netto di altre tasse e tributi in quanto reddito percepito, risparmio che, per scelta una volta ritenuta opportuna, è stato investito in immobili. Di più, si crea nell'opinione pubblica un pregiudizio psicologico nemico dell'aspirazione stessa di acquistare una proprietà, il che non giova all'economia del paese ed all'occupazione. Così, lungi dal favorire l'*accumulazione* del risparmio nazionale, l'IMU ne induce pian piano la *distruzione*, finalizzandone una quota al finanziamento delle spese correnti dei comuni. Perché, d'ora in poi, tutti i Comuni d'Italia saranno incoraggiati ad attingere a piene mani soprattutto dal risparmio accumulato da una sola categoria di cittadini (vedi a proposito precedente contrasto all'art. 3 della Costituzione).

#### **1.4 Art. 42 Costituzione – violazione del riconoscimento ed accessibilità della proprietà privata**

*L'art. 42 dice: “la proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge che ne determina i modi di acquisto e di godimento allo scopo di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere espropriata salvo indennizzo...”*

L'IMU serve tutt'altro che a garantire la proprietà privata ed anzi sortisce l'effetto esattamente opposto mettendola in pericolo, laddove si fa fatica a conservarla per pagare le tasse. Tasse che, nel caso dell'IMU, col passar del tempo, aggrediscono il capitale immobiliare, concretizzando una forma anomala e strisciante di esproprio, alla fine di un procedimento perverso e, per giunta, senza il previsto indennizzo. Esproprio che, talvolta, può realizzarsi davvero nel frangente in cui un proprietario, impossibilitato a far fronte al tributo, si veda sequestrare e quindi porre all'asta la proprietà. Non è forse questa una forma di esproprio?

#### **PER TUTTI QUESTI MOTIVI SI CHIEDE CHE**

codesta On. Commissione, ove non ritenga disporre il rimborso dell'imposta, voglia - verificata la rilevanza delle questioni proposte - rimettere gli atti alla Corte Costituzionale, perché si pronunci sulla costituzionalità delle disposizioni istitutive dell'IMU (in particolare dell'art. 13, DL n. 201/2011 e seguenti modifiche), e, in esito al giudizio di costituzionalità, voglia disporre il rimborso totale o parziale delle somme di cui alla istanza prodotta.

**DICHIARAZIONE VALORE DELLA LITE:** il ricorrente dichiara che la lite in oggetto, pari all'IMU corrisposta al Comune, è di euro .....  
pertanto il contributo unificato è pari ad euro .....

Allegati: 1) Istanza rimborso, 2) ricevuta presentazione istanza, 3) ricevute pagamenti.

**DATA..... FIRMA.....**

**N.B. Sulla copia presentata in commissione si aggiunge questa dicitura:"La presente copia è conforme all'originale già consegnato al comune"**

**ISTRUZIONI:** si compilano tre copie di ricorso: la prima si consegna in Comune o si spedisce per raccomandata. Se la consegna al comune avviene a mano occorre farsi rilasciare ricevuta dall'Ufficio protocollo. Quindi si acquista da un tabaccaio una marca che si chiama "contributo unificato tributario" che costa euro 30,00 sino ad una quota IMU (esclusivamente la quota versata al Comune) di euro 2582,28; il costo della marca diventa poi euro 60,00 sino ad euro 5.000,00 ed euro 120,00 sino a 25.000. La seconda copia, ovviamente con i necessari allegati, si consegna alla Commissione Tributaria compilando prima un modulo che si chiama **NOTA DI ISCRIZIONE A RUOLO** incollandovi sopra la "marca" acquistata dal tabaccaio. La lunghezza del ricorso (le pagine, allegati compresi) è ininfluenza rispetto il costo della marca. Alla consegna la Comm. Trib. rilascerà ricevuta da conservarsi assieme alla terza copia del ricorso. La copia alla commissione tributaria si può anche spedire per raccomandata A.R., però, consegnando a mano, l'impiegato di turno potrebbe controllare la correttezza della documentazione. L'istanza esordisce dicendo che " non si richiede discussione in pubblica udienza" il che evita il costo di un difensore e consente alla commissione un giudizio più rapido. Tuttavia la presenza di un difensore potrebbe favorire una più efficace illustrazione delle ragioni addotte. Per casi considerati "critici", date le condizioni economiche del soggetto passivo d' imposta, si può tentare di avanzare"istanza di sollecita discussione". Ulteriori informazioni, con assistenza e consigli, i nostri associati possono ottenerli presso gli uffici UPPI.